

COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Prot. n. 15216 del 04.12.2017

Al Responsabile dell’Area Entrate

Al Responsabile dell’Area SUAP Ecologia ed Ambiente

LL. SS.

E, p. c. Al Sindaco

Al Vicesindaco

All’Assessore al Servizio idrico Integrato

Geom. Costa Vincenza

Al Responsabile dell’Area Amministrativa

Al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria

LL. SS.

**OGGETTO: Morosità nel servizio idrico integrato. - Applicazione del Metodo Tariffario Idrico e dei relativi vincoli.**

Si fa seguito alla nota prot. n. 14897 del 28.11.2017 del Responsabile dell’Area Entrate, acquisita per conoscenza, per fornire, al riguardo, taluni elementi chiarificatori.

L’art. 10 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 (G.U.R.S. 21 agosto 2015, n. 34, S.O. n. 29), entrata in vigore il 22 agosto 2015 e recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”, prevede che “*l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona”, da cui consegue che “l'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, per i soggetti [meno abbienti in base alla soglia ISEE]. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona, salvo il diritto di agire per il recupero delle somme dovute*”.

Sebbene la Regione Sicilia, con detta legge, abbia delineato un assetto normativo e regolatorio del settore idrico del tutto autonomo e differente da quello nazionale, demandando l’attribuzione del potere di approvazione dei modelli tariffari alla Giunta Regionale e non all’Autorità per l’energia elettrica gas e sistema idrico, tuttavia, per effetto dell’art. 38 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (legge di stabilità regionale - G.U.R.S. del 18.03.2016), che aggiunge, alla L.R. n. 19/2015, l'art. 13 *bis*, ", l'AEEGSI, durante il cd. "regime transitorio, continua ad esercitare le proprie funzioni anche con riferimento alle gestioni operanti nella Regione Sicilia.

A seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 29.08.2016 "*Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato*" (G.U.R.I. S. G. n. 241 del 14 ottobre 2016), secondo cui non sono disalimentabili:

* gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico -sociale, come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori della stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
* le utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate sempre dalla Autorità in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati;

l’AEEGSI, in data 03.08.2017, ha pubblicato il documento per la consultazione n. 603/2017/R/IDR - “*Direttive per l’adozione di procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato*”, con termine di scadenza 20/09/2017, per la presentazione di osservazioni e proposte, segnalato, tra gli altri, anche al gestore-Comune di Calatabiano dal Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in Liquidazione con nota prot. n. 716 del 23.08.2017 acquisita al prot. n. 10540 del 24.08.2017 di questo ente.

Con detto documento, l’Autorità ha sottoposto a consultazione i primi orientamenti sulle misure per il contenimento della morosità che intende adottare ed, in particolare, sull’ “individuazione delle utenze non disalimentabili”.

In particolare, l’Autorità “*è orientata a rivedere i criteri necessari per consentire una chiara identificazione delle utenze non disalimentabili, al fine di individuare un sistema di tutele minime omogeneo sul territorio nazionale, lasciando eventualmente la facoltà per gli Enti di governo dell’Ambito di prevedere tutele maggiori*”. Essa “*per quanto attiene all’individuazione degli utenti domestici residenti che versano in condizioni di disagio economico sociale, ai quali in ogni caso garantire la quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare, intende innanzitutto confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 470/2017/R/IDR “Bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici economicamente disagiati. Inquadramento generale e primi orientamenti”, prevedendo che la sospensione della fornitura non possa essere effettuata qualora l’utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico sociale sia destinataria del bonus sociale idrico*.”.

Al riguardo, con il documento per la consultazione 470/2017/R/IDR, l’Autorità, più nello specifico, relativamente all’individuazione dei soggetti beneficiari dell’agevolazione nel SII, rammenta che “*la normativa vigente e, in particolare, il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 prevede che le condizioni di disagio economico sociale che consentono alle utenze domestiche residenti ovvero ai nuclei familiari di accedere al bonus sociale idrico siano individuate dall’Autorità “in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati*” e ritiene che “*gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale”, citati nel d.P.C.M. 13 ottobre 2016, siano le utenze domestiche nell’abitazione di residenza con ISEE fino a 8.107,5 euro, ovvero con ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a carico”.* In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, l’Autorità è, pertanto, orientata a disporre l’applicazione dei medesimi criteri già individuati per i settori dei servizi energetici per la disciplina delle condizioni di disagio economico sociale nel SII, ritenendo le soglie di disagio economico già previste per le utenze elettriche e gas idonee ad individuare le utenze idriche disagiate.

Con l’occasione, si ricorda che il summenzionato art. 13 *bis* della L.R. n. 19/2015, introdotto dall’art. 38 della L. R. n. 3/2016, disciplinante il "regime transitorio", prevede che i provvedimenti tariffari di cui all'allegato A alla deliberazione n. 474/2015 dell'Autorità conservano efficacia non oltre il 31 dicembre 2016 mentre, sino alla definizione del modello tariffario regionale, trova applicazione ogni altro eventuale, successivo provvedimento dell'AEEGSI e quest'ultima continua ad esercitare le proprie funzioni anche con riferimento alle gestioni operanti nella Regione Sicilia. Ed, ancora, che, con la deliberazione n. 181/2016/R/IDR del 14.04.2016, l'AEEGSI ha confermato la validità e l'efficacia delle determinazioni assunte in materia tariffaria per la Regione Sicilia ed, in particolare, della deliberazione n. 577/2014, quanto al Comune di Calatabiano, ricompreso tra gli enti che non hanno fornito nei tempi previsti le informazioni relative alla rendicontazione dei dati e alla predisposizione dello schema regolatorio.

Si evidenzia, infine, che la tariffa del servizio idrico integrato sulla base della metodologia stabilita dall’AEEGSI “*costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo*.” (art. 154, co. 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia* *ambientale*”).

Necessita, dunque, prendere atto dell'applicazione del Metodo Tariffario Idrico e dei relativi vincoli per il Comune di Calatabiano e curare i conseguenti adempimenti trasmettendo all’AEEGSI i dati, le informazioni e gli ulteriori documenti richiesti; lo schema regolatorio ed i relativi allegati; la carta dei servizi; la proposta di tariffa; il piano economico-finanziario ed ogni altro atto necessario.

**Il Segretario Comunale**

**R.P.C.T.**

dr.ssa Concetta Puglisi